



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 08 Giugno 2010

In seduta odierna, alle ore 08:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 55354/2010 DELIBERAZIONE N. 254

COMUNE DI CESENA. VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 151 DEL 10.09.2009 DENOMINATA "RIDUZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL CIMITERO DI SAN VITTORE E ADOZIONE DI VARIANTE SPECIFICA AL PRG - 2/2009 FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA QUINTO, DELLA L.R. 47/78. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30.10.2008, N. 19 IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' EX ART. 12 C. 4 D.LGS. 152/2006 MODIF. D.LGS. 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante parziale al P.R.G. del Comune di Cesena, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 10.09.2009 trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 25.02.2010 (prot. prov. n. 17905);

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 24.03.2010 (acquisite al prot. prov.le n. 29834 del 25.03.2010) e in data 14.04.2010 (acquisite al prot. prov.le n. 39573 del 20.04.2010) a seguito della richiesta formulata dall'Ente scrivente in data 25.03.2010, con atto prot. prov.le n. 30378 del 26.03.2010;

Premesso:

- che il Comune di Cesena è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 55283/348 del 29.07.03;
- che la presente variante è stata adottata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47/78 e s.m.i.;

Visti gli specifici contenuti della Variante in oggetto:

la Variante riguarda unicamente la riduzione della fascia di rispetto del Cimitero di San Vittore, che sui soli lati est e nord viene rispettivamente portata da 70 a 30 metri lineari e da 100 a 35 metri lineari;

Richiamato che sulle Varianti al PRG la Giunta Provinciale formula osservazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto, della legge regionale 47/78, come modificata dalla legge regionale 6/95 e dell'art. 41 della legge regionale 20/2000 e s.m.i., alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;

Vista la legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29974/42 del 30.03.2009;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma V, e dell'art. 14, comma secondo, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - a) l'osservanza di prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, nonché delle zone di cui al successivo art. 33;
 - d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come integrato;
 - e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Atteso che la Variante in esame si limita alla sola riduzione dei due, sopraindicati, lati della fascia di rispetto cimiteriale; che l'assetto del connesso e già approvato piano particolareggiato relativo al comparto 06/08-AT3 non risulta modificato in relazione al presente procedimento e che dunque non ne è né modificata né aumentata la capacità edificatoria approvata;

Atteso, inoltre, che la richiesta provinciale di integrazione nel procedimento di Variante della Verifica preliminare ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008, ha dato luogo ad una nota di chiarimento da parte dell'Amministrazione comunale (prot. Prov. n. 39573 del 20.04.2010) del seguente tenore letterale:

"... con la presente si comunica che la variante in oggetto non modifica la scheda dell'area di trasformazione interessata (06/08 AT3) in particolare rimane invariata sia la quantità edificatoria che l'ambito di possibile localizzazione.

Il Piano Urbanistico Attuativo dell'area di trasformazione in questione è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 246 del 22.12.2009, nell'iter procedurale di approvazione del piano la Provincia ha escluso il PUA dalla procedura di cui agli articoli dal 13 al 18 del D.Lgs 152/2006, con atto deliberativo di Giunta Provinciale n. 442 del 22.09.2009. In considerazione a quanto sopra riportato e considerato che la variante non va a modificare i contenuti del PUA se non ad una diversa disposizione dell'impianto sportivo in funzione della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, si ritiene che i contenuti della verifica di assoggettabilità richiesta siano quelli inerenti al PUA già da Voi valutati. Inoltre si fa presente che le prescrizioni da Voi formulate nel provvedimento deliberativo in merito alla verifica di assoggettabilità sono state recepite nella progettazione del Piano Urbanistico Attuativo.";

Dato atto che nella medesima comunicazione indicata al paragrafo precedente il Settore Programmazione urbanistica del Comune di Cesena comunica di aver presentato (in data 07.04.2010) un'[auto]osservazione con la quale si propone, a seguito di approfondimenti, di garantire una fascia di rispetto cimiteriale pari a 50 metri lineari;

Considerato che non vi è la necessità di valutare innovazioni urbanistico-insediative, né sotto il profilo ambientale né sotto il profilo geomorfologico e sismico, in quanto tali aspetti sono già stati valutati nel Piano Urbanistico attuativo correlato al presente procedimento, ciò anche al fine di non duplicare valutazioni già rese;

Considerato inoltre che la presentazione dell'[auto]osservazione da parte del Settore Programmazione urbanistica del Comune di fatto anticipa gli unici elementi urbanistico-ambientali da sollevare per assicurare al presente procedimento sia la compiuta legittimità delle scelte operate (il limite dei 50 metri lineari di profondità della fascia di rispetto cimiteriale rappresenta un limite di legge inderogabile), che la condizione per la sostenibilità ambientale dell'intervento (rappresentando quel limite da un lato un presidio igienico-sanitario e dall'altro quel distacco minimo dall'insediamento urbano tale da consentire l'effettivo svolgimento della funzione cimiteriale connessa al culto dei morti);

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 10.09.09, secondo le procedure di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. 47/78, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo

Verificata la completezza degli atti:

- è stato acquisito il parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della L.R. 19/2004 (prot.NIP-(E) n.67/2009;
- il Sindaco del Comune Cesena attesta "che per l'area oggetto di Variante resta la medesima previsione urbanistica della Variante generale pertanto le problematiche geologiche sono già state analizzate in quella sede",
- è stata attestata l'avvenuta comunicazione della Variante in oggetto alle Autorità Militari;

Sentita l'autorità procedente (fax agli atti del 25.05.2010 ed e-mail di risposta prot. n. 53761 del 26.05.2010) si ritiene, per quanto attiene alla procedura di VAS, di confermare, ai sensi degli articoli, da 13 a 18, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., quanto già deliberato con proprio atto n. 442 del 22.09.2009;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

"A voti unanimi;

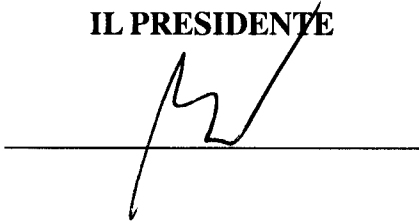
DELIBERA

1. di riconoscere come non necessaria l'espressione del parere di competenza di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/2002, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/2003);
2. di prescrivere, ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78, l'accoglimento dell'[auto]osservazione presentata dal Settore Programmazione urbanistica del Comune finalizzata ad assicurare il rispetto del limite inderogabile di legge;
3. di confermare, ai sensi degli articoli, da 13 a 18, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., quanto già deliberato con proprio atto n. 442 del 22.09.2009;
4. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Cesena per l'assunzione delle decisioni in merito alle osservazioni sopra formulate;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Cesena."

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



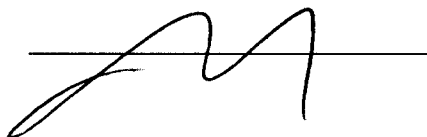
IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 14 GIU. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

